

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA

ORDINANZA N° 08/86

Il Capo del Compartimento Marittimo di La Spezia e Comandante del Porto di La Spezia:

- Visto il foglio n° 86 del 13.02.1986 del Comune di Portovenere;
- Ritenuto necessario, a salvaguardia della pubblica incolumità, di disciplinare l'accesso e la sosta sull'area demaniale marittima interessata dal pericolo di frana;
- Visti gli artt. 17, 18, 30 e 81 del Cod. Nav. e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

- ART. 1 - Nello specchio acqueo antistante Punta Dante dell'Isola Palmaria compresa tra la Grotta dei Colombi e il Vigo della Calettaper una profondità di mtl. 100 dalla battigia è vietata la navigazione, la sosta e la pesca anche subacquea nonché la balneazione. Nell'area demaniale marittima retrostante, lato terra, compresa entro un raggio di mtl. 30 con centro nella zona franosa è vietato altresì il transito e la sosta di persone.
- ART. 2 - A cura del Comune di Portovenere dovrà essere sistemata, sul versante lato terra, idonea segnaletica indicante lo stato di pericolo.
- ART. 3 - I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e cose derivanti dall'inosservanza della presente.
- ART. 4 - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
- ART. 5 - Stante l'urgenza dello stato di pericolo, la presente ordinanza entra in vigore e decorrere dalla data della sua emanazione.

a Spezia, li 13 FEB. 1986



IL COMANDANTE
(C.V.(CP) Mario MONTALTO)



COPIA FOTOSTATICA DELL' ORIGINALE
IL CAPO SEZIONE
Capitano di Fregata (CP)
(Alberto STEFANINI)